



## *Il Ministro della cultura*

### **Proroga dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il quale, ai commi 4 e 4-bis, prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

VISTO l'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale prevede che «A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», e, in particolare, l'articolo 47, ai sensi del quale «Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio



## *Il Ministro della cultura*

- 1992, n. 225, e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli»;
- VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è modificata in Ministero della cultura;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e, in particolare, l'articolo 24, comma 2, lettera b), n. 18, che include, tra gli uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, temporaneamente istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti;
- VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, n. 483, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», che costituisce sino al 30 settembre 2021 l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede in Rieti;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», e, in particolare, l'articolo 33, comma 2, lettera b), numero 15), che include, tra gli uffici di livello dirigenziale non generale dotati di autonomia speciale, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti.
- VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 3 novembre 2020, n. 497, recante «Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
- VISTO il decreto del Ministro della cultura 21 dicembre 2023, n. 402, recante la proroga al 31 dicembre 2024 dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- VISTO il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura» e, in particolare, l'articolo 41, comma 1, il quale prevede che l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree



## *Il Ministro della cultura*

colpite dal sisma del 24 agosto 2016 restano disciplinati dal decreto ministeriale 3 novembre 2020, n. 497;

RILEVATO, con riferimento ai territori interessati dagli eventi sismici del 2016, che lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato nei dieci anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto e che, pertanto, sussistono le condizioni di cui al citato 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2024 in forza del comma 4-octies dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, introdotto dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione;

RILEVATO che gli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono tuttora in corso, in ragione della particolare complessità dei processi di messa in sicurezza, ricostruzione e restauro;

RITENUTO NECESSARIO prorogare per un anno la durata dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, al fine di non pregiudicare l'unitaria gestione degli interventi operativi e di assicurare il pronto completamento dei medesimi;

### **DECRETA**

#### Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede in Rieti, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.

#### Articolo 2

1. All'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 18 dicembre 2024

IL MINISTRO